

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi statali per la prevenzione
dell'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" - ANNO 2020

Scadenza 31 dicembre 2020

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti :

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016;
- la Deliberazione G.R. n.1352 del 04/12/2017 " Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 – Nuovi criteri di ripartizione risorse";
- il Decreto regionale n.15400 del 25/09/2018 "Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. n.102/2013, convertito in L. n.124/2013 – Liquidazione risorse anno 2018 ai Comuni Capoluogo e ad alta tensione abitativa" con il quale si assegna al Comune di Rosignano Marittimo la somma di € 152,508,29;
- il Decreto dirigenziale n°170 del 30.01.2020 di approvazione dei criteri del presente AVVISO;

RENDE NOTO CHE

dal 3 febbraio al 31 dicembre 2020 possono essere presentate domande per l'ottenimento del contributo statale volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità "incolpevole" secondo quanto disposto nel presente AVVISO e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono inoltrare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'UE oppure di altro Stato con regolare titolo di soggiorno;
2. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
3. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
4. residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
5. possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
6. non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
7. situazione di morosità incolpevole per una sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o consistente diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta a una delle seguenti cause:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - e) cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, oppure consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Visto che l'art. 2 comma 2 del D.M. 30 marzo 2016 stabilisce che le cause sopra indicate di morosità incolpevole sono da considerarsi "a titolo esemplificativo e non esaustivo", possono altresì presentare richiesta anche i soggetti, seguiti dai Servizi di Assistenza Sociale, che hanno avuto una diminuzione reddituale anche per altri motivi, sempre ché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere di acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento. In questi casi i Servizi di Assistenza Sociale, tramite apposite relazioni, possono attestare le condizioni sopra citate.

Art. 2 – Criteri preferenziali

Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 3 – Finalità dei contributi

I contributi sono mirati ad evitare o procrastinare gli sfratti esecutivi al fine di prevenire eventuali situazioni di emergenza abitativa e sono destinati a:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

Art. 4 – Erogazione dei contributi

I contributi sono erogati direttamente dal Comune ai proprietari degli alloggi fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita dal Fondo statale attribuito al Comune. L'eventuale contributo assegnato a copertura del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione può essere erogato direttamente all'inquilino nel caso sia già stato da lui garantito.

L'entità dei singoli contributi di cui al punto a) del precedente art.3 è determinata tenendo conto della morosità risultante dall'intimazione di sfratto e di quella ulteriore successiva al periodo di convalida, nonché delle spese legali; nel caso di soggetti in carico ai Servizi Sociali può essere aggiunto un "fondo di garanzia" a copertura di ulteriori due mensilità. L'effettiva liquidazione del contributo per il mantenimento della locazione è subordinata alla dichiarazione di disponibilità, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, ad abbandonare l'azione giudiziale di sfratto.

L'effettiva liquidazione dei contributi di cui al punto b) del precedente art.3 è subordinata alla dichiarazione di disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio.

L'effettiva liquidazione dei contributi per il passaggio da casa a casa di cui ai punti c) e d) del precedente art.3 è vincolata alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto di locazione o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

In caso di necessità, il Comune si riserva la facoltà di:

- 1) utilizzare il contributo per procedere al pagamento di tutte le somme indicate dal Giudice entro il "termine di grazia" concesso all'inquilino "moroso incolpevole" al fine di sanare la sua morosità evitando così la convalida dello sfratto e l'esecuzione del rilascio dell'alloggio,
- 2) utilizzare il contributo per il reperimento di alloggi sul mercato libero delle locazioni e l'eventuale stipula di contratti di locazione da parte dell'Associazione Casa Insieme e/o altra Associazione, incaricata dal Comune della gestione delle situazioni di emergenza abitativa, da destinare al passaggio da casa a casa dei nuclei familiari "deboli" che, dopo l'esecuzione dello sfratto, non hanno la possibilità di trovare da soli soluzioni abitative alternative.

Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità e della documentazione

Il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti e delle condizioni indicati nel presente AVVISO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" mediante l'uso della modulistica predisposta.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, potranno essere richieste integrazioni o rettifiche.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'intimazione di sfratto per morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di sfratto;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di "morosità incolpevole" di cui all'art.1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f) del presente avviso;
- dichiarazione di disponibilità del proprietario o del suo legale rappresentante alla revoca della procedura di sfratto e ad un nuovo accordo sulle condizioni contrattuali e/o alla stipula di un nuovo contratto di locazione (da allegare anche successivamente alla data di presentazione della domanda);

- copia del contratto di locazione nel caso di passaggio da casa a casa con stipula di un nuovo contratto di locazione relativo ad un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda);
- dichiarazione di disponibilità del proprietario o del suo legale rappresentante a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'alloggio garantendo la permanenza dell'inquilino per un ulteriore periodo al fine di trovare un'altra adeguata sistemazione abitativa (da allegare successivamente alla data di presentazione della domanda).

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione “SERVIZI ONLINE”, al quale si accede mediante Tessera Sanitaria Nazionale attiva oppure SPID.

Lo stesso MODULO è disponibile **anche** nella sezione “BANDI E AVVISI VARI” del sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it> e presso il **Polisportello**.

Può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

Compilazione digitale di detto MODULO scaricabile dal sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it> - sezione “TRASPARENZA” - “BANDI E AVVISI VARI” ed invio tramite una delle seguenti modalità:

- portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese) accessibile dal sito stesso;
- via Pec all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);

Compilazione cartacea di detto MODULO scaricabile dal sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it> - sezione “TRASPARENZA”- “BANDI E AVVISI VARI” e disponibile anche presso il Polisportello ed invio tramite una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al Polisportello - via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,15 e dalle ore 15,15 alle ore 17,45;
- servizio postale RRR all'indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 - 57016 Rosignano Marittimo allegando un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Sociale procede all'istruttoria delle domande pervenute, verifica il possesso dei requisiti e, tenendo conto dei criteri di preferenza citati nel precedente articolo 2, decide in relazione all'ammissibilità e all'entità del contributo sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle

domande, dell'imminenza della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto e dei criteri preferenziali di cui al precedente art.2 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Non sono previste graduatorie in quanto le domande sono evase al momento in cui sono complete, cioè sono presenti tutti i documenti dovuti (es. accordi sottoscritti dalle parti volti a consentire la prosecuzione della locazione, stipula di un nuovo contratto di passaggio da casa a casa, accordo per il differimento del rilascio, etc.).

I richiedenti che presentano per la prima volta la richiesta di contributo hanno la priorità rispetto ai soggetti che hanno già usufruito del contributo con le risorse stanziato dallo Stato e/o Regione negli anni scorsi.

L'ammissione o il diniego al contributo saranno comunicati al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

Avverso la comunicazione di diniego al contributo, il richiedente può proporre ricorso alla Commissione Comunale ERP entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 8 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici ottenuti ed il Comune agisce per il recupero delle somme indebitamente erogate, gravate di interessi legali.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con le domande presentate saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza, sicurezza e protezione ai sensi del "Regolamento generale sulla protezione dei dati"(Regolamento UE 2016/679).

Art. 10 – Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'U.O Servizi Sociali con sede in via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo, nei seguenti orari:

martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15,15 alle ore 17,45

giovedì dalle ore 15:15 alle ore 17:45

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

oppure è possibile contattare l'ufficio al numero telefonico 0586/724513 o per e-mail v.rummolo@comune.rosignano.livorno.it;

Art 11 – Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Il **Responsabile del procedimento** è individuato nella persona del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, dr. Luano Casalini.

La Dirigente
(Dr.ssa Simona Repole)

